



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
PRESIDENTZIA
PRESIDENZA

Oggetto: Determinazione del trattamento economico riconosciuto al Segretario generale della Regione. Legge regionale 21 giugno 2021 n. 10, art. 2, comma 7.

LA PRESIDENTE

- VISTI lo Statuto speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;
- VISTA la legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, che detta norme sull'organizzazione amministrativa della Regione sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati regionali;
- VISTA la legge regionale 13 novembre 1998, n. 31, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione;
- VISTA la legge regionale 21 giugno 2021, n. 10, che detta norme urgenti per il rilancio delle attività di impulso, coordinamento ed attuazione degli interventi della Giunta regionale e di riorganizzazione della Presidenza della Regione. Modifiche e integrazioni alle leggi regionali n. 1 del 1977, n. 26 del 1985, n. 32 del 1988, n. 31 del 1998, n. 7 del 2005, n. 3 del 2009 e n. 2 del 2016;
- VISTO l'art. 2 della sopra richiamata legge regionale n. 10 del 2021, che istituisce il Segretariato generale della Regione quale struttura di livello dirigenziale generale, posta alle dirette dipendenze del Segretario generale per l'esercizio delle funzioni di competenza e relative, in particolare, allo svolgimento delle funzioni di controllo strategico e gestionale e alla supervisione della programmazione generale della Regione, di coordinamento e controllo dei dipartimenti e delle direzioni generali. Il Segretario generale costituisce il vertice dell'assetto organizzativo e direzionale della Giunta regionale, gerarchicamente sovraordinato ai direttori generali ed è responsabile dell'attuazione integrata e coordinata degli indirizzi politici, della qualità amministrativa, dell'efficienza della gestione e del funzionamento complessivo delle strutture della Regione;
- VISTO il comma 4 del sopraccitato articolo 2 della legge regionale n. 10 del 2021, che prevede che il Segretario generale è nominato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato tra persone di particolare e comprovata qualificazione professionale che abbiano conseguito il diploma di laurea ed abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati con funzioni dirigenziali per almeno un quinquennio oppure che siano stati iscritti per almeno un quinquennio negli albi o negli ordini professionali per il cui accesso è previsto un esame di Stato, previo conseguimento del diploma di laurea, o che



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

provengano dalle magistrature e dai ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato o dai settori della ricerca e della docenza universitaria;

VISTO in particolare, il comma 7 del citato articolo 2 della legge regionale n. 10 del 2021, a norma del quale, il trattamento economico riconosciuto al Segretario generale non può superare i limiti delle norme in materia di contenimento della spesa per il personale, dei tetti retributivi previsti dalla legislazione vigente delle risorse a ciò destinate dalla contrattazione collettiva applicati anche al Segretario generale del Consiglio regionale;

VISTA la deliberazione n. 7/2 dell'11 aprile 2024, adottata su proposta della Presidente della Regione, con la quale la Giunta regionale:

- ha nominato quale Segretario generale della Regione l'avv. Saverio Lo Russo, che svolgerà le funzioni fino alla scadenza della legislatura;
- ha previsto che il trattamento economico riconosciuto al Segretario generale della Regione sia pari al trattamento massimo previsto dalla vigente normativa e sia determinato, nelle sue varie voci, con successivo decreto della Presidente della Regione;
- ha dato mandato alla Direzione generale del Personale e Riforma della Regione di adottare gli atti conseguenti;
- ha stabilito che gli effetti della nomina del Segretario regionale siano condizionati sospensivamente alla verifica, da parte della Direzione generale della Presidenza, dei requisiti richiesti dalla normativa vigente per la nomina stessa;

CONSIDERATO che sulla base del combinato disposto degli articoli 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, dell'articolo 13 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 e dell'articolo 1, comma 68, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, a decorrere dal 1° gennaio 2022, il limite remunerativo massimo onnicomprensivo annuo per chiunque riceve emolumenti o retribuzioni a carico delle finanze pubbliche, è pari euro 240.000, oltre alla rideterminazione sulla base della percentuale stabilita ai sensi dell'articolo 24, comma 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, in relazione agli incrementi medi conseguiti nell'anno precedente dalle categorie di pubblici dipendenti contrattualizzati come calcolati dall'ISTAT, ai sensi del comma 1 del medesimo articolo 24;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 luglio 2023, che fissa, nella misura dello 0.45%, la percentuale di adeguamento del trattamento economico del personale non contrattualizzato, a decorrere dal 1° gennaio 2022;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 gennaio 2024, che fissa, nella misura dello 0.98%, la percentuale di adeguamento del trattamento economico del personale non contrattualizzato in vigore alla data del 1° gennaio 2022, a decorrere dal 1° gennaio 2023;



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

DATO ATTO pertanto, che il trattamento economico riconosciuto al Segretario generale dalla deliberazione della Giunta regionale n. 7/3 dell'11 aprile 2024, nella misura massima prevista dalla normativa vigente, è pari a euro 243.442,58;

VISTO il Contratto collettivo regionale di lavoro per il personale dirigente dell'Amministrazione regionale, Enti, Istituti, Aziende e Agenzie regionale - triennio 2019-2021, e in particolare gli articoli 3 e 4 che definiscono il trattamento retributivo dei dirigenti dell'Amministrazione regionale, Enti, Istituti, Aziende e Agenzie regionale;

RITENUTO di definire le singole voci del trattamento economico riconosciuto al Segretario generale, utilizzando quale parametro di riferimento, il trattamento economico e il trattamento economico di risultato spettante ai direttori generali in base al C.C.R.L., incrementati del 20%, oltre all'indennità di carica, secondo il seguente prospetto:

Trattamento tabellare annuo	€ 56.570,30
Retribuzione di posizione variabile	€ 86.142,10
Retribuzione di posizione fissa	€ 11.248,85
Retribuzione di risultato	€ 40.272,08
Indennità di carica	€ 49.209,26
Totale	€ 243.442,58

RILEVATO che il trattamento economico del Segretario generale, come sopra determinato, è indicato quale imponibile lordo che include gli oneri fiscali e previdenziali ed è comprensivo di tutte le voci retributive erogate dall'Amministrazione regionale;

RITENUTO di prevedere la rideterminazione annuale del trattamento economico del Segretario generale sulla base della percentuale stabilita ai sensi dell'articolo 24, comma 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, in relazione agli incrementi medi conseguiti nell'anno precedente dalle categorie di pubblici dipendenti contrattualizzati come calcolati dall'ISTAT, ai sensi del comma 1 del medesimo articolo 24, attraverso l'aggiornamento automatico dell'indennità di carica fino al raggiungimento del massimale stabilito;

RITENUTO pertanto, di dover provvedere ai sensi dell'articolo 2, comma 7, della legge regionale 21 giugno 2021, n. 10,



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

DECRETA

ART. 1 Conformemente a quanto stabilito nella deliberazione della Giunta regionale n. 7/3 dell'11 aprile 2024, al Segretario generale della Regione è riconosciuto il trattamento economico nella misura massima prevista dalla normativa vigente e pari a euro 243.442,58.

ART. 2 Ai fini della determinazione delle singole voci retributive verrà utilizzato, quale parametro di riferimento, il trattamento economico e il trattamento economico di risultato spettante ai direttori generali in base al C.C.R.L., incrementati del 20%, oltre all'indennità di carica, secondo il seguente prospetto:

Trattamento tabellare annuo	€ 56.570,30
Retribuzione di posizione variabile	€ 86.142,10
Retribuzione di posizione fissa	€ 11.248,85
Retribuzione di risultato	€ 40.272,08
Indennità di carica	€ 49.209,26
Totale	€ 243.442,58

ART. 3 Il trattamento economico del Segretario generale della Regione, come sopra determinato, è indicato quale imponibile lordo che include gli oneri fiscali e previdenziali ed è comprensivo di tutte le voci retributive erogate dall'Amministrazione regionale.

ART. 4 Il trattamento economico del Segretario è soggetto a rideterminazione annuale sulla base della percentuale stabilita ai sensi dell'articolo 24, comma 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, in relazione agli incrementi medi conseguiti nell'anno precedente dalle categorie di pubblici dipendenti contrattualizzati come calcolati dall'ISTAT, ai sensi del comma 1 del medesimo articolo 24, e verrà aggiornato automaticamente nella determinazione dell'indennità di carica fino al raggiungimento del massimale stabilito.

ART. 5 Il presente decreto è trasmesso all'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione, alla Direzione generale del Personale e riforma della Regione ed alla Direzione generale dei Servizi finanziari per gli adempimenti di rispettiva competenza e notificato all'interessato.

Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione, per estratto, e nel sito internet istituzionale.

La Presidente
f.to Alessandra Todde